



ISTITUTO COMPRENSIVO Coluccio Filocamo

Via Trastevere N. 41 - 89047 ROCCELLA JONICA (RC) Tel. 0964 84201 Fax. 0964 866102
em@il: rcic854005@istruzione.it - pec: rcic854005@pec.istruzione.it - C. M.: RCIC854005

Prot. N° 6142 / I . 8

Roccella Jonica, 18 Dicembre 2017

Circ. n. 37

Ai Docenti Scuola Secondaria di 1° grado

Ai genitori

Al sito web

All'Albo

p.c. DSGA

Oggetto: uscita autonoma alunni minori di 14 anni

Si comunica che l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre n. 148 (qui allegato integralmente), convertito in legge il 4 dicembre 2017, n. 172, prevede che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni potranno autorizzare l'istituzione scolastica all'uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni in orario curricolare o extracurricolare e potranno autorizzare il figlio/a ad usufruire in maniera autonoma del servizio di trasporto scolastico..

Tale autorizzazione dovrà contenere sia ***le dichiarazioni di responsabilità da parte dei genitori in merito alla valutazione del grado di autonomia e delle opportunità di contesto che rendano preferibile la scelta dell'uscita autonoma e sia le dichiarazioni di consapevolezza rispetto all'esonero delle responsabilità da parte del personale scolastico e del gestore del servizio scuolabus, connesse all'obbligo di vigilanza dei minori di 14 anni.***

L'autorizzazione all'uscita autonoma dovrà essere firmata da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità o dal tutore/soggetto affidatario e dovrà essere consegnata presso la segreteria della scuola.

Si rammenta che la consegna dell'autorizzazione esonera "il personale scolastico dalla responsabilità connesso all'obbligo di vigilanza" al termine dell'orario di lezione curricolare o delle attività extracurricolari

Sul sito web della scuola, nell'apposita sezione "Modulistica" è possibile scaricare un facsimile di autorizzazione

I docenti daranno comunicazione per iscritto alle famiglie

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè

12/12/2017 **Gazzetta Ufficiale**

((Art. 19-bis))

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »

Riferimenti normativi

- La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto minore ad una famiglia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. maggio 1983, n. 133, S.O.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/05/17A08254/sgf>